

(Codice interno: 561503)

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2025, n. 15

Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1**Inserimento di articolo nella legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50
"Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".**

1. Dopo l'articolo 35 ter della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, è inserito il seguente:

*"Art. 35 quater**Ricognizione del patrimonio di richiami vivi per la caccia da appostamento.*

1. *La Giunta regionale provvede alla ricognizione del patrimonio dei richiami vivi di cattura e di allevamento appartenenti alle specie di cui all'articolo 4 e all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e legittimamente detenuti dai cacciatori per la caccia da appostamento nelle forme e nei limiti di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e, in recepimento ed attuazione, di cui alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.*

2. *Ai fini della ricognizione e nei termini definiti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, ogni cacciatore che utilizza richiami vivi provenienti da impianti di cattura o da allevamento dichiara, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, la quantità di richiami vivi di cui al comma 1, distinti se provenienti da impianti di cattura o da allevamento e per specie, detenuti e utilizzati ai fini dell'esercizio venatorio, unitamente al codice progressivo alfanumerico riportato sull'anello inamovibile posto su ciascun esemplare.*

3. *La Giunta regionale, nei termini definiti dal provvedimento di cui al comma 2, ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 5 comma 1 della legge n. 157 del 1992, provvede alla messa a disposizione, per i richiami vivi oggetto della dichiarazione, di contrassegni inamovibili numerati, in materiale idoneo atto a garantirne la inamovibilità, recanti un codice univoco e che devono essere apposti ai richiami vivi, ad integrazione del contrassegno dichiarato, entro sessanta giorni dalla loro consegna, fermo restando che venga garantita la tracciabilità dell'esemplare e le possibilità di verifica da parte dei soggetti che esercitano funzioni di vigilanza venatoria. La struttura competente attiva un controllo, a campione, delle dichiarazioni rese ai sensi del comma 2.*

4. *La dichiarazione di cui al comma 2 e gli adempimenti di cui al comma 3 del presente articolo si applicano anche ai richiami vivi di allevamento e di cui all'Allegato C) dell'articolo 32, comma 7, della presente legge.*

5. *Presso la competente struttura della Giunta regionale è istituito e tenuto il Registro regionale dei detentori autorizzati di richiami vivi, nel quale sono riportati i dati anagrafici dei detentori autorizzati e i dati relativi alle specie e al codice univoco riportato sul contrassegno inamovibile posto su ciascun richiamo vivo di cattura e di allevamento."*

Art. 2**Norma di attuazione.**

1. Decorsi i termini del procedimento definiti dal provvedimento di cui all'articolo 1 della presente legge, da assumersi da parte della Giunta regionale entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, ovvero, qualora tale decorrenza di termini del procedimento ricada nel periodo compreso nella prima stagione venatoria successiva alla entrata in vigore della presente legge, a decorrere dalla stagione venatoria successiva, costituiscono patrimonio di richiami vivi autorizzati per l'esercizio dell'attività venatoria, nelle forme e nei limiti di cui alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 i soli richiami vivi

oggetto della dichiarazione di cui al comma 2 e degli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 35 quater della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, come inserito dall'articolo 1 della presente legge.

Art. 3

Norma finanziaria.

1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione dell'articolo 35 quater, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, come introdotto dall'articolo 1 della presente legge, quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2025 e in euro 100.000 per l'esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 02 "Caccia e Pesca", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all' articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 35 quater, comma 5, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, come introdotto dall'articolo 1 della presente legge:

a) quantificati in euro 80.000,00 per l'esercizio 2025 con riferimento agli oneri in conto capitale finalizzati alla istituzione del registro regionale dei detentori autorizzati di richiami vivi, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 02 "Caccia e Pesca", Titolo 2 "Spese in conto capitale", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all' articolo 8, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025-2027;

b) quantificati in euro 30.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026 e 2027 con riferimento agli oneri correnti finalizzati alla tenuta con modalità telematica del registro regionale dei detentori autorizzati di richiami vivi, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 02 "Caccia e Pesca", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all' articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 4

Modifica del comma 2 dell'articolo 20 quinquies della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50

"Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"

1. Al comma 2 dell'articolo 20 quinquies recante "Disposizioni ulteriori in materia di appostamenti" della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, come introdotto dall'articolo 2 della legge regionale 2 ottobre 2024, n. 25 "Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"" è soppressa la parola: *"esclusivamente"*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 29 luglio 2025

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Inserimento di articolo nella legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

Art. 2 - Norma di attuazione.

Art. 3 - Norma finanziaria.

Art. 4 - Modifica del comma 2 dell'articolo 20 quinquies della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

Dati informativi concernenti la legge regionale 29 luglio 2025, n. 15

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 4 febbraio 2025, dove ha acquisito il n. 313 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Pan, Ciambetti, Andreoli, Formaggio, Valdegamberi, Bozza, Bet, Brescacin, Dolfin, Rizzotto e Rigo;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Terza Commissione consiliare;
- La Terza Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 7 maggio 2025;
- Il Consiglio regionale, su relazione Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Giuseppe Pan, e su relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Renzo Masolo, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 23 luglio 2025, n. 15.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Giuseppe Pan, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
come noto, fra i temi oggetto della disciplina per la protezione della fauna selvatica e il prelievo venatorio, si pone quello dei richiami vivi di cattura e di allevamento per la caccia da appostamento.

Le norme statali di riferimento - legge 11 febbraio 1992, n. 157 - delineano condizioni e limiti per la dotazione (articolo 4 per i richiami vivi di cattura e articolo 5 per i richiami vivi di allevamento) e l'utilizzo di richiami vivi (articolo 14 in tema di caccia da appostamento) cui conseguono divieti e sanzioni, penali ed amministrative per la loro violazione (rispettivamente, articolo 21 e articoli 30 e 31).

Le regioni hanno conseguentemente legiferato nel tempo, nel quadro e nei limiti posti dal legislatore statale, anche conformandosi alla lettura della disciplina come operata da parte della Corte costituzionale.

Con il trascorrere degli anni si è posto il tema della necessaria uniformazione dei contrassegni di individuazione dei richiami vivi, al fine di assicurare uniformità negli strumenti identificativi dei richiami vivi, legittimamente detenuti (e ciò in quanto provvisti di anello in forma e materiale idoneo, ovvero in grado di garantirne inamovibilità e numerazione) e certezza del diritto per i detentori di richiami vivi, sia in sede di utilizzo che in sede di esercizio delle funzioni di vigilanza; e varie regioni hanno dato seguito alle richieste, approvando una disciplina di ricognizione, e quindi di attualizzazione, del patrimonio di richiami vivi per la caccia da appostamento (e fra queste la regione Toscana e da ultimo la Regione Lombardia).

Con il presente progetto di legge anche la Regione del Veneto si propone di conseguire tale obiettivo di ricognizione del patrimonio di richiami vivi, di cattura e di allevamento, al fine di aggiornarne l'assetto e contestualmente di assicurare sia certezza in ordine ad un pacifico ed incontestato esercizio dell'attività venatoria con richiami vivi per i soggetti che ne hanno titolo, sia effettività nell'esercizio delle funzioni di vigilanza in capo ai soggetti chiamati a presidiare il rispetto del quadro normativo vigente in materia di esercizio di attività venatoria con richiami vivi.

La soluzione proposta prevede un procedimento di ricognizione attivato dalla Giunta regionale (comma 1 dell'articolo 35 quater come introdotto dal comma 1 dell'articolo 1 del progetto di legge), basato su una autocertificazione rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui al dpr 445/2000, e quindi sotto la propria personale responsabilità, da parte dei detentori di richiami vivi, di cattura e di allevamento (comma 2), a cui consegue, per le già rappresentate esigenze di uniformazione del quadro di riferimento, la messa a disposizione da parte della Giunta regionale (comma 3) di contrassegni inamovibili numerati in materiale idoneo atto a garantirne la inamovibilità, recanti un codice alfanumerico progressivo, da apporre ai richiami entro un termine definito dalla loro consegna: analoga previsione opera per i richiami soggetti a sostituzione e per i richiami di nuova acquisizione.

Ne conseguirà, in esito al percorso attuativo previsto dalla disciplina come proposta, la disponibilità di un quadro informativo, complessivo, uniformato ed attualizzato, aggiornabile nel tempo, del patrimonio di richiami vivi per l'esercizio venatorio.

Completa infatti il sistema (articolo 1 comma 5) la definizione di una banca dati regionale in forma di registro informatizzato, che costituirà lo strumento di riferimento, nella disponibilità sia degli organi di vigilanza che degli esercenti attività venatoria con richiami vivi, al fine di consentire, in forma immediata, in sede di vigilanza sull'esercizio dell'attività venatoria

con richiami vivi, un riscontro di corrispondenza fra i dati del richiamo vivo detenuto dal cacciatore (ed oggetto del controllo) rispetto ai dati riportati nel registro regionale.

L'articolo 2 reca le disposizioni di attuazione, al fine di scandire i tempi del procedimento attivato ai sensi dell'articolo 1 del progetto di legge ed al completamento del quale conseguirà, altresì, che costituiranno patrimonio di richiami vivi autorizzati per l'esercizio dell'attività venatoria, nelle forme e nei limiti di cui alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, i soli richiami vivi oggetto della dichiarazione di legittima provenienza e detenzione e degli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 35 quater della legge regionale n. 50 del 1993, come inserito dall'articolo 1 della presente legge, rimanendo i richiami vivi non dichiarati non utilizzabili per esercizio di attività venatoria, pena il ricorrere di fattispecie, secondo i diversi casi, di utilizzo di richiami vietati o comunque non autorizzati e relative sanzioni, rispettivamente penali ed amministrative.

Infine, con l'articolo 3 del progetto di legge si introduce la conseguente e necessaria norma finanziaria, funzionale sia alla provvista e messa a disposizione dei contrassegni inamovibili numerati che per la istituzione del Registro regionale e la sua tenuta.

Il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso parere favorevole in data 12 maggio 2025.

La Terza Commissione consiliare, acquisito il parere della Prima Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento consiliare, in data 7 maggio 2025 ha approvato a maggioranza il progetto di legge regionale n. 313 che viene ora sottoposto all'esame dell'Assemblea consiliare.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi: Liga Veneta per Salvini Premier (Pan con delega Cecchetto, Dolfin con delega Possamai); Zaia Presidente (Bet con delega Giacomini, Cestaro con delega Gerolimetto); Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni (Andreoli, Formaggio, Razzolini); Forza Italia-Berlusconi-Autonomia per il Veneto (Bozza); Misto (Barbisan). Si sono astenuti i rappresentanti del gruppo Partito Democratico Veneto (Zottis con delega Montanariello). Contrari i rappresentati dei gruppi: Europa Verde (Masolo); Misto (Lorenzoni).”;

- Relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Renzo Masolo, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

come correlatore del Progetto di legge n. 313, oggi sottoposto al nostro esame, sento il dovere di esprimere una valutazione chiara e netta: questa proposta è inaccettabile, sotto il profilo ambientale, giuridico e politico. Il progetto, lo ricordiamo, introduce un sistema di ricognizione dei richiami vivi per la caccia da appostamento, basato su autocertificazione e successiva apposizione di nuovi anelli identificativi da parte della Regione. A una prima lettura può sembrare un atto tecnico, ma in realtà si tratta di una vera e propria sanatoria mascherata, che regolarizza la detenzione illegale di uccelli selvatici.

In questo senso, ritengo che il sistema che la Giunta regionale vuole approntare premia l'illegalità: consentire, attraverso autocertificazione, che uccelli potenzialmente catturati illegalmente possano diventare “regolari” semplicemente apponendo un anello, è come mettere una targa a un'auto rubata, con l'aggravante che non si tratta di beni privati, ma di esseri viventi appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, oggi esplicitamente tutelato dall'articolo 9 della Costituzione.

In questo senso, si veda anche il parere ISPRA, che conferma i nostri timori: come Europa Verde abbiamo chiesto un parere tecnico-scientifico a ISPRA, che ha confermato tutte le nostre preoccupazioni. Non esiste alcuna giustificazione tecnica per la sostituzione dei contrassegni esistenti. La nuova procedura ostacolerebbe i controlli, rendendo più difficile accertare la provenienza lecita dei richiami. Si perderebbe l'attuale requisito di inamovibilità degli anelli, favorendo manomissioni e sanatorie di richiami catturati illegalmente. L'operazione si fonderebbe su una semplice autocertificazione, senza garanzie né controlli preventivi.

Ritengo grave che la Giunta non abbia richiesto questo parere, nonostante ne avesse piena facoltà e responsabilità. Ci siamo dovuti attivare noi, come opposizione, per garantire un minimo di fondamento tecnico al dibattito.

Questo progetto di legge rappresenta un danno per l'ambiente e un insulto alla legalità

Il Veneto è purtroppo una delle aree con più alto tasso di bracconaggio in Italia, in particolare per quanto riguarda la cattura e il commercio illecito di uccelli canori.

Questo progetto di legge, se approvato, peggiorerebbe ulteriormente la situazione, rendendo difficile distinguere tra richiami legali e illegali, aprendo le porte a nuovi traffici, a nuove catture, a nuovi abusi. E lo fa senza nemmeno ascoltare le Forze dell'Ordine preposte alla vigilanza.

In Commissione avevamo chiesto l'audizione dei Carabinieri Forestali, e la maggioranza ha bocciato la proposta, rinunciando a un confronto che sarebbe stato non solo utile, ma doveroso.

Nessun rispetto per il benessere animale nella pratica della caccia con i richiami vivi. Non possiamo ignorare la dimensione etica: i richiami vivi sono detenuti in minuscole gabbie, inadatte anche solo ad aprire le ali. Parliamo di sofferenza animale legalizzata, che questa legge contribuirebbe a perpetuare, contraddicendo ogni principio di rispetto della natura.

Il nostro no è netto

Colleghi, questa non è una legge tecnica. È una legge politica, che aiuta i bracconieri e danneggia chi rispetta la legge. Una legge che premia chi ha catturato, venduto o detenuto illegalmente animali selvatici.”.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'art. 20 quinquies della legge regionale n. 50/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è soppresso/abrogato):

“Art. 20 quinquies - Disposizioni ulteriori in materia di appostamenti.

1. L'allestimento degli appostamenti di cui all'articolo 20, di cui all'articolo 20 bis, di cui all'articolo 20 ter e di cui all'articolo 20 quater è consentito nel rispetto di quanto stabilito dall'Allegato C bis alla presente legge.

2. Per i comportamenti difforni rispetto alle disposizioni previste nel presente articolo si applica [esclusivamente] la sanzione di cui all'articolo 35, comma 1 lettera m).”

4. Struttura di riferimento

Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico Venatoria